

Un altro mondo (non) è possibile.
Diritto costituzionale, ambiente e *Climate Justice*
di Antonello Ciervo*

Another world is (not) possible. Constitutional law, environment and climate justice
In the xx century, the industrialization and the consumer society have made life more comfortable for the Western population, even the poorest; the consequence was an increase of pollution, as well as an increase in global pandemics. Contemporary constitutionalism tackled the environmental question late, when it faced the great ecological catastrophes of the xx century. The Constitutions of the second post-war have placed limits on economic production, but not of an environmental: only recently, through the “Climate Justice”, the course is reversing compared to the past.

Keywords: Constitutional Law, Environment, Climate Justice, Sustainability, Utopia.

I. Il freno d'emergenza del progresso

Progresso e utopia all'origine della modernità andavano tutto sommato a braccetto: la fiducia nella ragione e l'idea di un tempo lineare e vuoto attraverso il quale si sarebbero dipanate “le magnifiche sorti” dell'umanità erano i presupposti per una concreta ricaduta storica dell'utopia, intesa come semplice genere letterario¹. Se a metà del XVIII secolo scrivere di utopia, infatti, significava anticipare con l'immaginazione un futuro che si sarebbe necessariamente realizzato, il sintagma indicava al contempo una vera e propria «prassi politica con ambizioni generali, alla quale possono partecipare tutti coloro che guardano al futuro»². Il filosofo che scriveva di utopia, allora, si proponeva come riformatore della società e del suo rigido ordine cettuale, in una prospettiva che era al contempo critica di ogni visione trascendente, in termini cioè di «scomparsa dell'aldilà a favore della

* Ricercatore di Diritto pubblico, Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”; anto.ciervo@hotmail.it.

1. Sul punto cfr. B. Baczko, *L'utopia. Immaginazione sociale e rappresentazioni utopiche nell'età dell'Illuminismo*, Einaudi, Torino 1979, pp. 9 ss.

2. R. Koselleck, *Il vocabolario della modernità. Progresso, crisi, utopia e altre storie di concetti*, Il Mulino, Bologna 2009, p. 153.

realizzazione della giustizia nell’aldiquà e trasformazione della *perfectio* pensata in termini spaziali, in una proiezione temporale dell’uomo verso la perfettibilità³. Il marxismo rappresenta un momento di rottura di questa concezione settecentesca dell’utopia, che pure era stata un volano delle rivoluzioni di fine secolo: per i padri del materialismo storico, infatti, tutta la riflessione utopica pregressa – soprattutto in lingua francese –, pur prefigurando una società più giusta ed equalitaria, non era stata in grado di cogliere le leggi storiche del progresso e, in qualche modo, era rimasta un semplice genere letterario. Quelle degli utopisti, insomma, restavano pur sempre delle fantasticerie, perché essi potevano soltanto prefigurarsi il futuro, non essendosi ancora realizzate le condizioni materiali per l’emancipazione del proletariato: agli occhi di Marx ed Engels, in breve, le prefigurazioni della società futura degli utopisti apparivano parziali e non scientifiche, perché corrispondevano ad un particolare momento storico in cui «il proletariato è ancora pochissimo sviluppato, cosicché esso stesso si rappresenta in modo ancora fantastico la sua propria posizione»⁴.

Immaginazione sociale, proposte di riforma radicali – talvolta palin-genetiche – della società e fiducia cieca nel progresso: in sintesi, è questa l’utopia degli illuministi; se l’idea di poter manipolare senza limiti l’ambiente naturale per renderlo più adatto alle esigenze dell’uomo risultava intrinseca a questa visione del mondo, anche l’utopia concreta del marxismo tutto sommato non concepiva il progresso come pericoloso per la sopravvivenza del genere umano. Eppure, come è stato opportunamente evidenziato, questa visione lineare e deterministica della storia si è definitivamente incrinata a metà del Novecento e la stessa idea di rivoluzione ha assunto un significato diverso, quello cioè di «arrestare la tragica corsa di un treno destinato alla catastrofe prima che arrivi a destinazione: la rivoluzione diventa così quell’evento che interrompe il corso della storia lineare e creando una discontinuità in questa retta dischiude un mondo nuovo»⁵. Se contestualizzata alla luce di questa parabola teorica, qui tratteggiata a grandissime linee, allora è possibile sostenere come la “rivoluzione ambientale” che nel presente viene invocata – non certo da filosofi *outsider* o da letterati sognatori, ma dalle stesse istituzioni politiche occidentali –, almeno a parole denota un’assunzione di consapevolezza e di responsabilità da parte della generazione presente al fine di evitare una catastrofe planetaria. Questa “rivoluzione verde”, oggi continuamente evocata, sembra davvero sottendere una visione utopica del futuro in cui il ripensa-

3. Ivi, p. 155.

4. Così notoriamente K. Marx, F. Engels, *Manifesto del Partito comunista*, Editori Ri-uniti, Roma 1980, p. 108.

5. E. Traverso, *Rivoluzione. 1789-1989: un’altra storia*, Feltrinelli, Milano 2021, p. 77.

mento del nostro modello di produzione e sviluppo, ormai completamente disgiunto dall'idea di progresso, inizia a declinarsi come vero e proprio "freno d'emergenza" dell'umanità⁶. Non si tratta, tuttavia, di impostare la questione in termini messianici, ma di cogliere ciò che è accaduto nel nostro più recente passato: si considerino, ad esempio, i "gloriosi trenta anni" dello Stato sociale in Europa, a cui tutti noi ci piacerebbe tornare (o ritornare); in quella sorta di età dell'oro delle democrazie costituzionali, progresso e sviluppo economico sembravano davvero andare di pari passo, registrando un aumento del benessere materiale senza precedenti nella storia dell'umanità, trasformando in pochi decenni luoghi e paesaggi per secoli contadini in grandi metropoli industriali⁷. Ma se li si guarda in termini di sostenibilità ambientale, ebbene anche i "trenta gloriosi" hanno prodotto una vera e propria catastrofe di cui oggi incominciamo a percepire gli effetti e, in qualche modo, a pagarne il prezzo: se tra il 1890 e il 1990 la popolazione della Terra è cresciuta di ben 3,5 volte, a fronte di questo aumento vertiginoso dei viventi si è determinato anche un aumento esponenziale delle emissioni di biossido di carbonio – e quindi dei gas serra – di oltre 17 volte dall'inizio del secolo⁸. Se il processo di industrializzazione e la società dei consumi hanno consentito a tutti i livelli – per lo meno in occidente – di utilizzare la macchina, di prendere treni e aerei, di consumare beni e merci prodotti in maniera industriale, rendendo più confortevole l'esistenza anche degli strati sociali più poveri, l'aumento della popolazione urbana ha determinato processi di deforestazione e di erosione del suolo che ha prodotto livelli di inquinamento e di sfruttamento della terra e della biosfera senza precedenti, oltre ad un aumento significativo di nuove malattie virali⁹. Il progresso industriale, insomma, almeno fino agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso, ha determinato davvero una "grande trasformazione" insostenibile per l'ambiente, che ha sconvolto l'intero ecosistema: ed è proprio a partire da questa "emergenza" che, in quel particolare momento storico, Hans Jonas elaborava una delle

6. Il riferimento è qui a W. Benjamin, *Appendice a "Sul concetto di storia"*, in Id., *Opere complete*, VII. 1938-1940, Einaudi, Torino 2006, p. 497: «Marx dice che le rivoluzioni sono la locomotiva della storia universale. Ma forse le cose stanno in modo del tutto diverso. Forse le rivoluzioni sono il ricorso al freno d'emergenza da parte del genere umano in viaggio su questo treno». Ma sull'irrazionalità dello sviluppo industriale, disgiunto ormai dall'idea illuministica di progresso, cfr. M. Horkheimer, T. W. Adorno, *Dialettica dell'illuminismo* (1944), Einaudi, Torino 2010.

7. J. R. McNeill, *Qualcosa di nuovo sotto il sole. Storia dell'ambiente nel xx secolo*, Einaudi, Torino 2020, pp. 343 ss.

8. Così ancora ivi, pp. 347-8.

9. Cfr. D. Quammen, *Spillover. L'evoluzione delle pandemie*, Adelphi, Milano 2014, in cui si analizza l'esplosione delle pandemie globali quale effetto del processo di industrializzazione nella seconda metà del xx secolo.

più note riflessioni teoriche sulla necessità di riconsiderare l'impostazione antropocentrica di ogni etica classica, al fine di tener conto della condizione umana in rapporto con la natura e soprattutto ponendo l'inquietante interrogativo della sopravvivenza dell'umanità stessa¹⁰. In questo modo, una nuova consapevolezza dei rischi connessi alla tecnica e ad una falsa idea del progresso si è prodotta a livello di senso comune, prospettando una concezione se non pessimista, quanto meno scettica rispetto agli effetti dello sviluppo tecnologico-industriale sull'ambiente, la cui tutela si è declinata in termini di una utopia necessariamente da realizzare, se si vogliono davvero salvare le sorti – ormai non più progressive – del pianeta e del genere umano.

2. Costituzione e ambiente: una scoperta “recente”

Questo cambio – se non di paradigma, certamente – di atteggiamento nei confronti delle conseguenze disastrose connesse allo sviluppo economico-industriale, ha trovato anche nel diritto, in particolar modo in quello costituzionale, un'assunzione di consapevolezza dei problemi connessi ad un sistema di produzione non più sostenibile. In effetti, è a partire dagli anni Settanta del secolo scorso che il tema della tutela ambientale trova la sua emersione anche nel discorso giuridico: figlio primogenito dell'illuminismo, il costituzionalismo moderno ha accettato acriticamente i presupposti di questa filosofia e non ha saputo tematizzare la questione ecologica per tempo, se non nel momento in cui è stato posto di fronte alle grandi catastrofi ambientali del secolo e alle sue conseguenze sulla vita e la salute delle persone¹¹. Anche quando nel secondo dopoguerra le Costituzioni liberal-democratiche, per lo meno in Europa, hanno posto limiti ecologici alla produzione economica, lo hanno fatto attraverso un riconoscimento in via pretoria da parte delle Corti costituzionali di nuovi diritti dai testi vigenti, in questo modo provando a recuperare sul piano giurisprudenziale un ritardo proprio della legislazione positiva. Emblematico al riguardo il caso del nostro Paese, in cui si è giunti al riconoscimento dell'ambiente quale bene giuridico da tutelare soltanto a metà degli anni Ottanta e co-

10. H. Jonas, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino 2009, pp. 12 ss.

11. Tuttavia, un rivoluzionario e costituzionalista come Condorcet, esercitandosi nel genere letterario dell'utopia, in un suo scritto incompiuto del 1794 e che ci è giunto con il titolo di *Fragment sur l'Atlantide* (ora in Id., *Oeuvres*, vi, Hachette Bnf, Paris 2012, pp. 645-6) aveva intuito che «considerando l'economia generale delle società, ci si accorge ben presto che i limiti naturali del loro progresso sono quelli della riproduzione delle sostanze necessarie ai bisogni umani e che, tra queste sostanze, gli alimenti e i combustibili sono quelli che minacciano di esaurirsi per primi».

munque non in maniera autonoma, ma a partire da una lettura evolutiva di due articoli della nostra Costituzione che in realtà parlavano d'altro, ossia l'art. 9, che stabilisce la tutela delle bellezze paesistico-culturali, e l'art. 32 che concepisce il diritto alla salute come un diritto sociale della persona, non soltanto in termini individuali, ma relazionali e collettivi. Ancora all'inizio degli anni Settanta, del resto, uno studioso autorevole ed attento alle novità come Massimo Severo Giannini negava che la nozione di ambiente potesse assumere un rilievo giuridico autonomo, in quanto si trattava pur sempre di una formula sintetica che al proprio interno comprendeva ecletticamente la tutela del paesaggio, la legislazione finalizzata a limitare la produzione di sostanze inquinanti industriali e le norme urbanistiche volte a razionalizzare il consumo del territorio¹². Sarà Alberto Predieri, un decennio più tardi, a dare una svolta significativa a questo importante dibattito, parlando per la prima volta di ambiente in termini unitari, nel senso cioè di un bene giuridico a rilevanza costituzionale comprendente la tutela dei beni naturali, i limiti paesaggistici alle opere pubbliche e all'edilizia privata, la regolamentazione sostenibile della caccia e della pesca, fino al divieto delle sostanze inquinanti utilizzate dall'industria¹³. Ancora una volta, in mancanza di punti di riferimento costituzionali ben precisi, l'ambiente poteva assumere una propria fisionomia giuridica soltanto da una lettura in combinato disposta degli artt. 9 e 32 della Costituzione, anche se un rilievo specifico assumeva – nella prospettiva del nostro autore – l'art. 41 Cost., per quanto concerneva l'impatto del sistema economico-produttivo a livello sociale, in ragione dei limiti che la Carta pone all'iniziativa economica privata. Bisognerà tuttavia attendere la legge di revisione costituzionale n. 3/2001 per vedere inserita la tutela ambientale in Costituzione – all'art. 117, secondo comma, lett. s) –, quale competenza legislativa dello Stato, da perseguire “trasversalmente” anche a livello locale, a partire dal ruolo strategico delle Regioni in questo ambito. A ben vedere, però, la Corte costituzionale aveva già riconosciuto autonomia giuridica all'ambiente con la sentenza 210/1987 – recependo di fatto, nella propria giurisprudenza, la posizione di Predieri –, in un momento storico in cui se, da un lato, la normativa europea in materia incominciava ad assumere una certa rilevanza, dall'altro, la questione era già stata sdoganata a livello politico-istituzionale: la legge istitutiva del ministero dell'Ambiente, infatti, era stata approvata dal Parlamento un anno prima (si tratta della legge del 15 luglio 1986, n. 349). Si consideri poi che la sentenza 210/1987

12. M. S. Giannini, “Ambiente”: saggio sui suoi diversi aspetti giuridici, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 1973, pp. 1 ss.

13. A. Predieri, voce *Paesaggio*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXI, Giuffrè, Milano 1981, pp. 507 ss.

veniva pubblicata nel maggio di quell'anno, mentre nel successivo mese di novembre il popolo italiano si dichiarò contrario all'avvio del programma di produzione dell'energia nucleare a fini civili, abrogando parzialmente in via referendaria la legge del 10 gennaio 1983, n. 8, che aveva stabilito la procedura di localizzazione delle centrali atomiche sull'intero territorio nazionale¹⁴. Il biennio 1986-1987, insomma, è un momento di svolta sia sul piano politico che su quello culturale, in quanto una serie di nodi in materia vennero al pettine: la Corte Costituzionale, facendosi interprete di quel particolare *Zeitgeist*, osservava come la salvaguardia dell'ambiente dovesse ormai considerarsi un «diritto fondamentale della persona ed un interesse fondamentale della collettività», elaborando così una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali, ossia: «la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali, la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni»¹⁵. Da questo momento in poi, la tutela ambientale assumeva centralità nel nostro ordinamento giuridico: lo dimostra, del resto, la normativa in materia che si è stratificata nel corso degli ultimi decenni e che ha costretto il legislatore a metterla a sistema, adottando il cosiddetto “Testo Unico ambientale” (D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152), mentre più di recente, nel corso dell'ultima legislatura, si sono moltiplicate le iniziative parlamentari volte ad introdurre esplicitamente la tutela ambientale in Costituzione.

3. La questione ambientale oggi: tra riforma costituzionale e *Climate Justice*

L'8 febbraio 2022, in seconda lettura e con una maggioranza superiore ai due terzi dei suoi componenti, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di revisione costituzionale A.C. n. 3156 che ha modificato gli artt. 9 e 41 Cost.: in particolare, all'art. 9 – che ad oggi tutela esplicitamente soltanto il paesaggio ed i beni culturali – si aggiunge un ulteriore comma in cui si impegna la Repubblica a tutelare «l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni», mentre

¹⁴. Si aggiunga che il 26 aprile 1986 si era verificata l'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl, evento questo che ebbe un impatto traumatico, ma anche politico nel nostro Paese, visto che nei mesi successivi nacque la Federazione dei Verdi, il primo partito politico ecologista italiano che alle elezioni del 1987 ottenne il 2,5% dei voti alla Camera e il 2% al Senato.

¹⁵. Così al punto 4.5. del *Considerato in diritto* della sentenza 210/1987.

all'art. 41 Cost. si introduce un inciso in base al quale l'iniziativa economica privata non può «svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'*ambiente*, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»; infine l'art. 3 della legge di revisione costituzionale rinvia all'approvazione di una normativa parlamentare al fine di definire modi e forme di tutela degli animali¹⁶. Si tratta di una revisione costituzionale che se non innova significativamente gli artt. 9 e 41 Cost., da un certo punto di vista rischia di trasformarsi in un precedente pericoloso, perché per la prima volta nella storia repubblicana si è realizzata in maniera condivisa tra le forze politiche – in questo modo evitando di attivare l'*iter referendario* – la modifica di uno dei primi dodici articoli della Costituzione¹⁷. In disparte per il momento quest'ultimo rilievo, nel merito la “riforma” in analisi appare quanto mai inutile: non soltanto, infatti, il riferimento alla tutela dell'*ambiente*, della biodiversità e degli ecosistemi – anche nell’interesse delle future generazioni – appare una formula che da sola non sembra produrre effetti giuridici immediatamente precettivi e vincolanti per il legislatore ordinario – in una logica, quindi, del tutto promozionale e sostanzialmente programmatica –, ma si tratta di una “innovazione” che non registra alcun ampliamento significativo in materia ambientale, in quanto la legge di revisione altro non fa che introdurre principi generali ricognitivi di quanto già stabilito a livello giurisprudenziale e normativo. Certo, per la prima volta, si introduce nella Costituzione formale il riferimento alle “future generazioni”, nell’interesse delle quali la Repubblica sarebbe tenuta a salvaguardare l'*ambiente* e l’ecosistema, oltre che a proteggere la biodiversità e gli animali – tutti gli animali o soltanto le specie in via di estinzione? Oppure quelle la cui estinzione potrebbe avere un impatto significativo sull’ecosistema stesso? – e promuovere lo “sviluppo sostenibile”. Il riferimento alle future generazioni appare suggestivo ma del tutto inutile, perché la giustiziabilità dei danni ambientali deve essere concepita innanzitutto come una prerogativa della generazione presente, se solo si considera che nel corso degli ultimi decenni si sono moltiplicati i trattati internazionali in materia, soprattutto per quanto concerne l’inquinamento atmosferico, anche al fine di porre un freno al cosiddetto *Global warming*¹⁸. Se dunque la legge di revisione costituzionale in commento

16. Al riguardo si vedano per approfondimenti R. Louvin, *Spazi e opportunità per la giustizia climatica in Italia*, in “Diritto pubblico comparato ed europeo”, 2021, pp. 935 ss. e Y. Guerra, R. Mazza, *La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura*, in “Forumcostituzionale.it”, 5 novembre 2021, pp. 1 ss.

17. Per una critica a questa “riforma” costituzionale, durante il suo *iter* di approvazione cfr., per tutti, G. Azzariti, *Appunto per l’audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica del 16 gennaio 2020*, in “Osservatorio AIC”, I, 2020, pp. 70 ss.

18. Cfr. M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, in

appare una sorta di *greenwashing* costituzionale, meglio allora sarebbe stato inserire nella Carta il principio di precauzione, magari legandolo a quello di pari dignità sociale, nella prospettiva di rafforzarne l’impiego nelle aule di tribunale. A tal proposito, deve guardarsi con un certo interesse – e dovrebbe essere questa la strada da percorrere, anche in ragione della sua peculiare efficacia politica – l’iniziativa di gruppi e associazioni che – coordinandosi a livello europeo – negli ultimi anni hanno intrapreso un contenzioso strategico per chiedere agli Stati membri dell’UE di dare piena ed effettiva attuazione ai trattati internazionali da loro firmati e con cui si erano impegnati a ridurre le emissioni inquinanti e i gas-serra. La prospettiva della *Climate Justice*, insomma, sembra in qualche modo essere la strada giuridicamente più efficace per costringere gli Stati ad implementare le loro politiche ambientali: con questa formula, infatti, si indicano – ormai diffusamente nella letteratura scientifica – quelle azioni giudiziarie instaurate innanzitutto a Corti nazionali e internazionali con cui i cittadini denunciano i loro stessi governi al fine di contrastare l’aumento della temperatura globale, chiedendo di mettere al bando fonti energetiche e sostanze industriali inquinanti¹⁹. In Europa già si registrano molte decisioni di questo tipo, a partire da quella che può essere considerato il *leading case* in materia, ossia la sentenza *Urgenda* con cui la Corte Suprema dei Paesi Bassi, il 20 dicembre 2019, ha “obbligato” il governo olandese a ridurre i gas serra almeno del 25% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, avendo l’Olanda firmato la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici²⁰. A questa prima importante decisione, si deve aggiungere quella più recente della Corte costituzionale tedesca che, il 24 marzo 2021, ha stabilito, sempre sulla base dei trattati firmati in ambito ONU, che il governo tedesco è tenuto a ridurre le emissioni di CO₂ al fine di raggiungere la cosiddetta “neutralità climatica” che il BVerfGe considera un obiettivo costituzionale, desumibile dall’art. 20a del *Grund-*

¹⁹DPCE online”, 2, 2020, p. 1349: «La formula, originariamente frutto di mobilitazioni ambientali locali prevalentemente indigene più che di analisi e studi scientifici, ha preso poi sempre più piede, alimentando una semplificazione molto approssimativa, così sintetizzabile: il fatto che i paesi maggiormente colpiti dai fenomeni atmosferici estremi, indotti appunto dall’accelerazione dei cambiamenti climatici, siano quelli che meno hanno contribuito allo stravolgimento del sistema climatico, in termini di emissioni di gas ad effetto serra, impone inedite rivendicazioni di giustizia a livello globale».

²⁰Un database aggiornato di queste cause e delle sentenze che ne sono scaturite, è reperibile sul sito del Sabin Center for Climate Change Law della Columbia Law School, <https://climate.law.columbia.edu/>.

²⁰Sul caso *Urgenda*, cfr. F. Passarini, *CEDU e cambiamento climatico nella decisione della Corte Suprema dei Paesi Bassi nel caso Urgenda*, in “Diritti umani e diritto internazionale”, 2020, pp. 777 ss.

*Gesetz*²¹. Altre cause di questo tipo sono al momento *sub judice* anche davanti a Corti sovranazionali, come il caso *Duarte Agostinho e altri*, pendente innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, promosso da sei cittadini portoghesi che chiedono di condannare 33 Stati membri del Consiglio d'Europa, tra cui l'Italia, per non aver rispettato gli accordi in materia di riduzione delle emissioni inquinanti. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, tutti giovanissimi e poco più che maggiorenni, gli Stati convenuti avrebbero violato gli artt. 2 (diritto alla vita), 8 (diritto alla vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) CEDU, in quanto stanno consentendo alle industrie private di inquinare al di sopra degli standard stabiliti dal diritto internazionale, determinando così un grave rischio per la loro salute: i ricorrenti, infatti, lamentano che nel corso della loro vita potrebbero ammalarsi più facilmente per cause riconducibili all'inquinamento della biosfera se tali standard internazionali non verranno immediatamente rispettati dagli Stati europei. Anche nel nostro Paese, infine, si può registrare un primo contenzioso strategico di questo tipo: davanti al Tribunale civile di Roma, infatti, è pendente il ricorso di centinaia di privati cittadini e decine di associazioni ambientaliste che chiedono di "obbligare" il Governo ad adottare ogni necessaria iniziativa per l'abbattimento – entro il 2030 – delle emissioni di CO₂ nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, avendo l'Italia sottoscritto la Decisione UNFCCC 1/CP21, adottata poi dalla COP 21 nel cosiddetto "Accordo di Parigi" sul clima. Questo accordo, infatti, all'art. 2, stabilisce gli obiettivi di lungo termine di contenimento dell'incremento della temperatura globale che gli Stati firmatari dovrebbero perseguire, ossia evitare un innalzamento del clima superiore ai 2°C rispetto ai livelli preindustriali, o comunque limitare tale aumento per lo meno a 1,5°C²².

4. L'imperativo ecologico tra radicalismo e tecnocrazia

Come si vede, soprattutto le decisioni olandese e tedesca sembrano rappresentare un punto di svolta ai fini del rispetto degli obblighi inter-

21. Per un primo commento, cfr. R. Bifulco, *Perché la storica sentenza tedesca impone una riflessione sulla responsabilità intergenerazionale*, in www.open.luiss.it, 28 maggio 2021; l'art. 20a GG, rubricato *Protezione dei fondamenti naturali della vita e degli animali*, afferma che «Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto».

22. Il testo del ricorso è reperibile in <https://asud.net/wp-content/uploads/2021/10/Atto-di-citazione-A-Sud-VS-Stato-Italiano-2021.pdf>; in maniera molto suggestiva, la campagna comunicativa di supporto alla causa è stata chiamata *Giudizio universale*.

nazionali in materia ambientale che gravano in capo agli Stati europei, anche perché i giudici incominciano a rileggere i principi costituzionali in termini evolutivi rispetto al passato, facendo giocare tali obblighi in termini di implementazione di quello che potremmo ormai considerare un vero e proprio “imperativo categorico ecologico”. Si tratta di una strada questa che appare molto efficace, oltre che politicamente di grande impatto, anche perché la maggior parte dei ricorrenti sono giovanissimi cittadini europei, talvolta appena maggiorenni, che richiedono una diretta applicazione dei principi costituzionali in materia ambientale nel presente, in questo modo superando anche una certa retorica che vede l’ecosistema come un bene da proteggere innanzitutto nei confronti delle generazioni future. Questo contenzioso strategico, inoltre, dimostra come non siano necessarie grandi riforme costituzionali per costringere Stati e governi ad implementare le loro politiche ambientali, facendo al contempo emergere l’atteggiamento di *greenwashing* che connota tante proposte di riforma, inclusa quella costituzionale appena approvata dal Parlamento italiano, oltre che i roboanti progetti di *Green Deal* che si stanno elaborando a livello europeo²³. Del resto, è notizia di queste settimane che la Commissione UE, nel definire il quadro delle fonti energetiche sostenibili per dare slancio a questo suo ambizioso progetto di conversione ecologica del sistema industriale europeo, a seguito dell’entrata in vigore della cosiddetta *Taxonomy Regulation* – con cui si stabiliscono quali fonti energetiche debbano essere considerate sostenibili e non suscettibili di tassazione in quanto inquinanti –, abbia considerato come fonti pulite i gas naturali e addirittura l’energia nucleare. Ad avviso della Commissione UE, infatti, una centrale nucleare può essere considerata una fonte di energia pulita se gli Stati si doteranno di un piano di sviluppo consistente nello stanziamento di fondi economici per l’individuazione dei siti idonei allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi prima del 2045, mentre per quanto concerne gli impianti già in funzione, verranno considerati “sostenibili” quelli che non supereranno la soglia massima di emissione di 100 gCO₂e/kWh, soglia questa che è stata individuata per considerare *green* anche le centrali elettriche a gas, fermo restando il divieto di costruirne di nuove dopo il 31 dicembre 2030²⁴.

²³. Per una ricostruzione delle linee di fondo del *Green Deal* europeo, recepite anche nel PNRR, cfr. R. Ferrara, *Il cambiamento climatico e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): un’introduzione al tema*, in “Diritto e società”, 2021, pp. 271 ss.

²⁴. Sulla cosiddetta “Tassonomia UE”, si veda la Comunicazione della Commissione del 21 aprile 2021, reperibile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0188&from=ES>; sulla bozza attuativa della Comunicazione, cfr. T. Rugi, *Gas e nucleare nella tassonomia UE*, reperibile in <https://economiacircolare.com/gas-nucleare-tassonomia-ue/>.

Questo approccio non deve meravigliare: come è stato opportunamente evidenziato agli albori del movimento ambientalista, la presa in carico da parte delle istituzioni dei vincoli ecologici, soprattutto se formalizzati in accordi internazionali, rischia comunque – nell’ambito dell’attuale sistema di produzione capitalistico e secondo la logica neo-liberale – di trasformarsi non in una possibilità di cambiamento radicale del modello di sviluppo, ma in un ulteriore allargamento del potere tecnocratico²⁵. Se, come dimostrano anche questi primi esperimenti di contenzioso strategico, le istituzioni giudiziarie sono chiamate a mediare tra governi che parlano di ambiente – ma non fanno nulla in concreto – e società civile, che inizia a percepire sulla propria pelle gli effetti dell’inquinamento e del cambiamento climatico, allora emerge con forza l’ambiguità di fondo di questo nuovo “mantra riformista” delle istituzioni europee che però «a partire dal momento in cui è assunto dagli apparati di potere, serve a rafforzare il dominio sulla vita quotidiana e l’ambiente sociale, ed entra in conflitto con le aspirazioni originarie del movimento ecologista quale movimento politico-culturale»²⁶. Il senso profondo di una politica eco-sociale, infatti, non consiste nel trovare il giusto equilibrio tra sostenibilità dell’inquinamento ed equilibrato sfruttamento delle risorse naturali, ma passa piuttosto – e in questa ottica neanche il contenzioso strategico sembra cogliere fino in fondo la posta in gioco politica della questione – nel ristabilire in maniera corretta la correlazione tra lavoro, produzione e consumo, in termini quantitativamente inferiori rispetto al passato, a fronte di un aumento qualitativo dell’autonomia individuale ed esistenziale di tutti, in una prospettiva che accolga non un ingenuo paradigma della decrescita, quanto piuttosto il superamento dell’attuale modello di produzione. In questa prospettiva, allora, è necessario che anche il diritto costituzionale si doti di una propria “ecologia politica”, per poter assumere maggiore consapevolezza del fatto che le ingiustizie e le disuguaglianze sociali passano anche attraverso norme che legittimano l’impiego di sostanze inquinanti e che, a loro volta, acuiscono l’emergenza climatica in corso²⁷. Ancora una volta si tratta di mettere da parte un approccio tecnocratico alla questione ecologica, per ripensare invece i principi costitutivi del costituzionalismo moderno alla luce delle nuove istanze di giustizia climatica che vengono invocate nelle aule di tribunale. Quella ambientale, in ultima analisi, si dimostra essere una

25. A. Gorz, *L’ecologia politica tra espertocrazia e autolimitazione*, in Id., *Ecologica*, Jaca Book, Milano 2009, p. 48.

26. Così ancora ivi, p. 49.

27. Per un primo tentativo in questa direzione, cfr. L. Ferrajoli, *Per una Costituzione della terra. L’umanità al bivio*, Feltrinelli, Milano 2022.

I MODELLI

nuova questione sociale che si sovrappone e intreccia a quelle più “tradizionali”, che afferiscono alla disuguaglianza economica e all’accesso ai beni fondamentali, ma che non di meno richiede di essere risolta con urgenza, in una prospettiva di equità, giustizia sociale, ma soprattutto di superamento dell’attuale modello di sviluppo.